

Divisione Sviluppo Sostenibile

Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente

Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
consumatori di energia

Unità Efficienza nel Consumo

Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

**Oggetto: Definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica**

Il GSE, in considerazione del ruolo istituzionale svolto nella gestione del meccanismo dei certificati bianchi e delle funzioni di rilevanza pubblicistica di propria competenza, invia il contributo allegato in relazione alle tematiche in oggetto sottoposte a consultazione.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
Luca Barberis





dei “TEE rilevanti”, ossia quelle avvenute tramite contratti bilaterali conclusi a prezzi inferiori a 250 €/TEP così come previsto dall’articolo 1, comma 1 lettera f) del Decreto interministeriale 10 maggio 2018, e all’introduzione del “prezzo rilevante mensile dei bilaterali”, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, si ritiene che la previsione di considerare le sole transazioni bilaterali di “TEE rilevanti” relative a contratti conclusi con prezzi di scambio contenuti in un intervallo definito (individuato come prodotto del prezzo rilevante mensile dei contratti bilaterali del mese precedente con una variazione massima, in aumento o diminuzione, compresa tra il 12÷20%), introduca un elemento di distorsione nella formazione dello stesso contributo tariffario rispetto all’effettivo valore di scambio nelle transazioni bilaterali. Pur convenendo sulla possibilità che il prezzo di scambio nei contratti bilaterali possa in alcuni casi essere associato ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, si ritiene comunque preferibile che nell’individuazione del prezzo rilevante mensile siano considerate tutte le transazioni avvenute. Tale soluzione risulterebbe, peraltro, coerente con quanto disposto dal sopra citato articolo 1, comma 1 lettera f) del Decreto interministeriale 10 maggio 2018, laddove gli scambi dei bilaterali sono registrati al di sotto dei 250 euro a titolo.

La presenza di un dato statisticamente anomalo (c.d. outlier) potrebbe essere ricondotta o a perturbazioni istantanee del fenomeno che si sta considerando, o potrebbe, al contrario, rappresentare un cambio strutturale nella distribuzione dei dati ed essere il segnale dell’inizio di un cambio nel trend dei prezzi di scambio dei contratti bilaterali.

In alternativa, si suggerisce l’opportunità di individuare un prezzo di scambio calcolato escludendo dal computo, anziché le transazioni avvenute al di fuori di un intervallo percentuale di variazione prefissato, le transazioni avvenute a prezzi che si discostano da un valore di deviazione standard predefinito rispetto al prezzo medio di scambio da definire.

***Q4 E in merito all’intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?***

***Q5 Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?***

In coerenza con quanto esposto in relazione alla determinazione del prezzo di scambio relativo alle transazioni avvenute a mezzo di contratti bilaterali, si condivide la modalità di quantificazione del prezzo di scambio di mercato che, nella formulazione proposta, tiene conto di tutte le transazioni avvenute, a qualunque prezzo, per la quantificazione del contributo tariffario. Si condivide, inoltre, che ai fini della determinazione del contributo unitario definitivo vengano utilizzati sia i prezzi delle transazioni a mezzo di contratti bilaterale, sia i prezzi dei titoli scambiati sul mercato organizzato in ciascuna sessione dell’anno d’obbligo. Con riferimento, infine, al periodo di tempo per gli scambi che si intende prendere in considerazione per la determinazione del contributo, per i soli prezzi di scambio dei TEE rilevanti a mezzo di contratti bilaterali, si potrebbe altresì valutare l’opportunità, negli anni successivi al primo anno di applicazione caratterizzato da una discontinuità normativa, di

ampliare il periodo di 12 mesi fino a 24/36 mesi. Ciò anche al fine di meglio seguire le dinamiche legate alla registrazione dei contratti bilaterali e di stabilizzare maggiormente il prezzo di determinazione del contributo tariffario.

*Q6 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?*

Si esprime apprezzamento circa le modalità proposte per l'adempimento degli obblighi di risparmio energetico da parte dei distributori obbligati, ossia di rendere loro possibile l'annullamento di titoli di efficienza energetica nella finestra di acconto dei soli obblighi parziali relativi all'anno d'obbligo corrente e dell'anno d'obbligo n-2, ritenendo tale misura semplificativa delle attività in capo al GSE di gestione dei registri degli adempimenti agli obblighi. Per le stesse finalità di semplificazione, si apprezza, inoltre, l'introduzione di un valore fisso pari a 175 €/TEE per il contributo tariffario in acconto da erogarsi nella finestra del 30 novembre di ciascun anno d'obbligo.

*Q7 Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?*

Non ci sono osservazioni specifiche.

*Q8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?*

Non ci sono osservazioni specifiche.

*Q9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?*

Si accoglie con favore la volontà di rendere le modifiche in esito alla consultazione tempestive e vigenti già a partire dal 2018. Ciò, con particolare riguardo all'erogazione del contributo tariffario da riconoscere in acconto nella finestra di novembre.

Infine, con riferimento all'applicazione del criterio di competenza a valere sui residui dell'anno d'obbligo 2019, si rappresenta che in alternativa, stante l'attesa stabilizzazione dei prezzi di scambio dei TEE sul mercato, potrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere il vigente criterio di cassa, eliminando conseguentemente l'introduzione del criterio di competenza.